

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA TASSA SUI CANI

Richiamati i nuovi articoli 4 della Legge sui cani e 4 e seguenti del regolamento sui cani, che prevedono che dal 1.1.2014 le tasse sui cani sono stabilite dai comuni di residenza dei proprietari di cani, il **Municipio di Acquarossa** emana la seguente

- o r d i n a n z a -

1) **Principio generale**

I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale

2) **Proprietari assoggettati alla tassa**

Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento di una tassa annuale per ogni cane posseduto, ad eccezione dei casi seguenti:

- a) detentori di cani di età inferiore a 3 mesi
- b) detentori di cani deceduti prima del 1° aprile
- c) detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre

Sono riservati eventuali esoneri decisi dal Consiglio di Stato.

3) **Cambiamento di domicilio del proprietario**

In caso di cambiamento di domicilio del proprietario, la tassa è dovuta una sola volta.

Il proprietario può far valere il diritto di esonero della tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa in un altro comune.

4) **Nuovi cani nati o introdotti nel corso dell'anno**

Se nel corso dell'anno giungono nel comune nuovi cani, nati in loco o acquistati in un altro comune, verrà emessa la tassa annuale entro i principi dell'art.2.

5) **Cambiamento di proprietà del cane**

In caso di cambiamento di proprietà del cane, la tassa è dovuta una sola volta. Il nuovo proprietario può far valere il diritto all'esonero della tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa del proprietario precedente.

6) **Rimborsi**

Per i cani deceduti nei primi 3 mesi dell'anno (v. pto 1) il proprietario può chiedere al Comune nel quale ha pagato la tassa, il rimborso della stessa.

7) **Ammontare della tassa**

La tassa annua ammonta a fr. 70.- e comprende la quota parte spettante al Cantone.

8) **Recupero di tasse arretrate**

Il Comune può recuperare eventuali tasse arretrate per cani senza microchip o non registrati all'anagrafe per tutti gli anni di sua competenza (dal 2014), segnalando poi i casi all'Ufficio del veterinario cantonale per quanto di sua competenza.

9) **Termini di ricorso ed entrata in vigore**

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali durante il periodo dal 27 maggio al 27 giugno 2014 ed entra immediatamente in vigore.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

Acquarossa, 27 maggio 2014

Il Municipio